



**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

\*\*\*\*\*

**RITO ASSISE**  
**AULA PAGANO - PZ0007**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>DOTT. MARCELLO ROTONDI</b>    | <b>Presidente</b>         |
| <b>DOTT.SSA VALENTINA ROSSI</b>  | <b>Giudice a Latere</b>   |
| <b>DOTT. VINCENZO MONTEMURRO</b> | <b>Pubblico Ministero</b> |
| <b>SIG.RA MARIA CAPUTO</b>       | <b>Cancelliere</b>        |
| <b>SIG. GIUSEPPE DI VINCENZO</b> | <b>Ausiliario tecnico</b> |

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA**  
**FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 26**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/26 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + 16**

**UDIENZA DEL 08/09/2026**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2026612067843**

**Esito: RINVIO AL 18/09/2026 10:00**



**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

**No table of contents entries found.**

**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**  
**RITO ASSISE**

**Procedimento penale n. 1/26 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.**  
**Udienza del 08/09/2026**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| DOTT. MARCELLO ROTONDI    | Presidente         |
| DOTT.SSA VALENTINA ROSSI  | Giudice a latere   |
| <br>                      |                    |
| DOTT. VINCENZO MONTEMURRO | Pubblico Ministero |
| <br>                      |                    |
| SIG.RA MARIA CAPUTO       | Cancelliere        |
| SIG. GIUSEPPE DI VINCENZO | Ausiliario tecnico |

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 16 -**

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Allora, se ci siamo tutti, incominciamo a costituire le Parti. Va bene, io comincio, poi mi segno quelli che... ne diamo atto dopo della presenza. Riva Nicola, assenti, Avvocato Annicchiarico, mi pare che non ci sia. È così? È in arrivo. Riva Fabio Arturo, Avvocato Perrone.

**AVVOCATO PERRONE** - Sì, buongiorno Presidente, presente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Capogrosso Luigi, Avvocato Vozza. Andelmi Marco, Avvocati Errico e Lisco.

**AVVOCATO PERRONE** - Presente l'Avvocato Lisco, anche in sostituzione per delega orale dell'Avvocato Errico, grazie.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Cavallo Angelo, Avvocati Centonze e Beduschi.

**AVVOCATO PERRONE** - Dovrebbe arrivare l'Avvocato Lanucara per delega.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Allora aspettiamo un attimo.

**AVVOCATO URSO** - Presidente, chiedo scusa, Avvocato Carmine Urso, sostituisco il Collega Centonze e la Collega Beduschi, grazie.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Entrambi?

**AVVOCATO URSO** - Sì.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Allora quindi, Cavallo, ci siamo. Di Maggio Ivan, con Boccarda Boia e Caccia Lanza. ... Non c'è nessuno? Vediamo un attimo, se non arriva nessuno mettiamo uno d'ufficio. De Felice Salvatore, Avvocati Sirotti e Lanucara. ... Nessuno?... Poi vediamo, eventualmente nomineremo uno d'ufficio. Dalò Salvatore, sempre Boccarda Boia e Centonze.

**AVVOCATO URSO** - Centonze lo sostituisco, grazie, Presidente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Avvocato...? Diciamolo a verbale.

**AVVOCATO URSO** - Carmine Urso.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Colucci Antonio, Avvocato Ippedico Vito.  
Non c'è?

**AVVOCATO MURRO** - Avvocato Murro, per delega orale.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Per delega di Ippedico?

**AVVOCATO MURRO** - Sì, per delega orale.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Benissimo, diamo atto che nel frattempo è sopravvenuto l'Avvocato Annicchiarico per Riva Nicola. Stiamo solo costituendo le Parti, avvocato. Poi abbiamo Giovinazzi Cosimo, con l'Avvocato Albanese.

**AVVOCATO MURRO** - Avvocato Murro, per delega orale.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Grazie.

**AVVOCATO MURRO** - Dinoi Giuseppe, Avvocato Pesare e Pasanisi.

**AVVOCATO LISCO** - Sostituiti entrambi dall'Avvocato Pasquale Lisco, grazie.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Raffaelli Giovanni, Avvocato Murro, che è presente.

**AVVOCATO MURRO** - Sono qui.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Rebaioli Giovanni, Avvocati Convertino e Danieli.

**AVVOCATO CONVERTINO** - Buongiorno Presidente, Avvocato Convertino, presente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Entrambi?

**AVVOCATO DANIELI** - Sì, buongiorno, Presidente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Pastorino Agostino, Avvocato Urso e Melucci.

**AVVOCATO MELUCCI** - Buongiorno Presidente, presente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Entrambi?

**AVVOCATO URSO** - Sì, grazie, Presidente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Bessone Enrico, Avvocato Melucci, che c'è. Avvocato Vozza? ... Entrambi. Liberti Vincenzo, Avvocato Raffo. Raffo non c'è. Per Ilva S.p.a., Avvocati Loreto e Dinacci. Non ci sono. Vediamo un attimo le Parti Civili. Poi, se non è arrivato qualche altro Avvocato, nomineremo d'ufficio qualcuno per tutti. Allora, Parti Civili: Lega Ambiente, Avvocato Curci. Non c'è. Di Maggio Vincenzo ed altri, con l'Avvocato Orlando.

**AVVOCATO ESPOSITO** - Sostituito per delegare dall'Avvocato Mario Esposito.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - CGL con l'Avvocato Dicelmo. Non c'è. Dal numero 6 al 21, quindi da Amoroso a Giacobelli, Avvocato Montanaro. Non c'è. Dal 22 al 26, Avvocato Cantore. Non c'è. CGL Taranto e FIOM CGL Taranto, Avvocato Del Vecchio. Non c'è. Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò. Neanche. Dal 30 al 34, Avvocato Luigi Esposito.

**AVVOCATO ESPOSITO** - Presente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Associazione Contro Amianto e Rischio Onlus, Avvocato Bonanni.

**AVVOCATO CAVALCANTE** - Buongiorno. Avvocato Bonanni sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante per delega orale. Grazie.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Grazie, Avvocato. Dal 36, cioè Alvaro Natale, sino al 52, Avvocato Carlo Rienzi.

**AVVOCATO ESPOSITO** - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Codacons e Articolo 32, Avvocato Leuzzi.

**AVVOCATO ESPOSITO** - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - INAIL con l'Avvocato Coletta. Non c'è.

Cassetta Emanuele con l'Avvocato Mancini Andrea. Non c'è.  
Cittadinanza Attiva APS, Frangelli Anna, con l'Avvocato  
Viviana Rago.

**AVVOCATO CAVALCANTE** - Sostituita dall'Avvocato Loredana  
Cavalcante per delega orale.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Grazie, Avvocato. Ministero  
dell'Ambiente e Sicurezza, M salute, Avvocatura di  
Potenza.

**AVVOCATO VELLA** - Sì, è presente l'Avvocato dello Stato, Alessia  
Vella. Buongiorno.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Alessia Vella. D'Alessandro Antonio,  
Avvocato Cosimo Antonicelli. Non c'è. Dal 61, Buonamico  
Benedetto, al 69, Spina Grazia, Avvocato Antonietta Ricci.

**AVVOCATO RICCI** - Buongiorno, Presidente, presente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Quindi dal numero 70, Associazione  
Medicina Democratica, al 78, Coordinamento Provinciale di  
Taranto SLAI Cobas, Avvocato Vitale.

**AVVOCATO RICCI** - Sostituito per delega orale dall'Avvocato  
Ricci.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Dal 79, Chiedi Pietro, all'82, Bianco  
Andrea, Avvocato Lorenza Della Pepa.

**AVVOCATO RICCI** - Sostituita per delega orale dall'Avvocato  
Ricci.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Comuni di Crispano e di Statte,  
Avvocato Martino Bruno. Non c'è nessuno. WWF Italia,  
Avvocato Massimo Maria Molinari, che non c'è. Fim, Cisl,  
Ust Cisl, Ust Cis, Avvocato Giuseppe Iaia. Non c'è. ASL  
Taranto, Azienda Sanitaria Taranto, Avvocato Flora, che  
c'è.

**AVVOCATO FLORA** - Buongiorno, eccomi.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - De Nicola Antonio e D'Addario Angelo,  
Avvocato Vendegna.

**AVVOCATO VENDEGNA** - Buongiorno, Presidente. Sono presente,  
grazie.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Altamarea contro l'inquinamento,  
Leonardo Laporta. Non c'è. Dal 93, Associazione Nazionale

Mutilati e Invalidi, con l'avvocato Tritto, assente; dal 94, Virtù Nicola, al 101, Albani Marco, avvocato Anna Murianna. Non c'è. Legambiente Nazionale APS, Avvocato Curci. Assente. FIOM CGL, Avvocato Sabattini. Non c'è. Malecore Gaetano, Avvocato Silvestre.

**AVVOCATO VENDEGNA** - Sostituito dall'Avvocato Vendegna per delega orale, grazie.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario.

**AVVOCATO ESPOSITO** - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Regione Puglia, Avvocato Dellino, avvocatura regionale.

**AVVOCATO FLORA** - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Flora.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - De Filippis Vito Maria, avvocato Daniele De Angelis.

**AVVOCATO DE ANGELIS**- Buongiorno, Presidente, presente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia.

**AVVOCATO ESPOSITO** - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Boccuzzi Natalia, Boccuzzi Simone, Cavallo Michele e Cavallo Vito con l'Avvocato Saracino. Non c'è. Associazione Nazionale PestLink in doppia composizione con l'Avvocato Catapani Minotti.

**AVVOCATO ESPOSITO** - Sostituito dall'Avvocato Mario Esposito.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Dal 115, Basile Angelo, al 131, Dell'Anna Antonia, Avvocato Lamanna Fabrizio.

**AVVOCATO VENDEGNA** - Per delega orale, Avvocato Vendegna.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Dal 132, Colannino Giancarlo, al 145, La Gioia Vincenzo, Avvocato Andrea Silvestre.

**AVVOCATO VENDEGNA** - Sempre per delega orale, Avvocato Vendegna.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Epifani Giovanni, Fornaro Angelo Vincenzo e Vittorio Domenico, Avvocato Baldo.

**AVVOCATO ESPOSITO** - Sostituito per delega orale dall'Avvocato

Mario Esposito.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Poi dal 151, Associazione Ail Taranto di Volontariato, al 156, Bellocchio Margherita, Avvocato Laporta. Non c'è. Allora, rimane qualche imputato senza difensore. È arrivato qualcuno nel frattempo?

**AVVOCATO LANUCARA** - Sì, Presidente, chiedo scusa per il ritardo. Allora, Lanucara; io sto per De Felice e sostituisco Sirotti.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Benissimo.

**AVVOCATO LANUCARA** - Poi per Di Maggio sostituisco Caccia Lanza e Baccarè Dabboi.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - E ci siamo.

**AVVOCATO LANUCARA** - Per Dalò sostituisco Baccarè Dabboi.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Per Dalò, benissimo.

**AVVOCATO LANUCARA** - E poi per Liberti sostituisco Raffo.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Benissimo.

**AVVOCATO LANUCARA** - Grazie, Presidente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Allora rimane solo da individuare un difensore per ILVA SPA, perché gli Avvocati Loreto e Dinacci non ci sono.

**AVVOCATO** - Nel frattempo, se vuole mettere me, non penso ci siano problemi.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Sì, poi quando arriveranno diamo atto della presenza.

**AVVOCATO** - Perfetto.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Intanto leggiamo un'ordinanza, che può essere anche letta dopo. Allora per delega mettiamo... Poi, se arriva mi fate sapere, l'Avvocato Annicchiarico. Allora c'era da sciogliere una riserva sulle prove. Fermo restando quello che è stato già detto, ci siamo già pronunciati sulle intercettazioni, ci pronunceremo in corso di produzione sui documenti. E ci siamo riservati sull'eventuale perizia all'esito dell'istruttoria. Oggi ammettiamo le prove richieste nei limiti di quello che abbiamo già detto e sciogliamo la riserva ovviamente sull'utilizzabilità dei verbali. Vi do lettura

dell'ordinanza, poi dichiareremo aperto, inizieremo l'istruttoria ed andremo, abbiamo detto, a venerdì 18 di settembre. Va bene? Poi ci dirà il Pubblico Ministero, anche in base all'ordinanza, come vogliamo iniziare.

**ORDINANZA:**

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Allora la Corte di Assise di Potenza, esaminate le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati, del parere pro veritate depositato in ordine alla non utilizzabilità delle prove dichiarative assunte nel dibattimento celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, successivamente travolto dalla declaratoria di nullità, conseguente all'accertata incompetenza funzionale ex articolo 11 Codice di Procedura ed alla trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente, sentiti difensori degli imputati, il P.M. e le Parti Civili costituite, lette le memorie con relativi allegati documentali depositati, a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 31 luglio del 2026, osserva quanto segue: secondo l'impostazione difensiva, il punto di partenza e l'analisi è costituito dalla natura e della funzione dell'articolo 11, disposizione che non sarebbe riconducibile ai tradizionali criteri di competenza territoriale, bensì rappresenterebbe uno strumento volto a garantire in via preventiva ed assoluta il principio costituzionale di imparzialità e terzietà del Giudice. Tale principio viene qualificato come elemento strutturale e indefettibile dell'esercizio della giurisdizione, direttamente collegato agli articoli 111 della Costituzione e 6 della CEDU, non suscettibile di bilanciamento con esigenze di economia processuale o di conservazione degli atti. La difesa ricama in tal senso il progressivo sviluppo della giurisprudenza costituzionale, convenzionale e di legittimità, evidenziando che, come l'imparzialità sia stata progressivamente elevata al requisito ontologico

della giurisdizione e preconditione del giusto processo. Muovendo da tale premessa, la difesa sostiene che l'incompetenza prevista dall'articolo 11 del Codice di Rito non possa essere assimilata integralmente né all'incompetenza territoriale né all'incompetenza per materia, costituendo piuttosto un terzo *homogenus* definibile come incompetenza per apparenza di parzialità. In questa prospettiva, la violazione delle regole di competenza poste dall'articolo 11 determinerebbe una lesione diretta di un valore costituzionale primario ed inciderebbe non soltanto sulla validità della decisione finale, ma sulla stessa legittimazione del Giudice all'esercizio dei poteri istruttori. La difesa individua in particolare un collegamento tra l'elaborazione delle Sezioni Unite nella sentenza Tanzi e la nozione di carenza di potere giurisdizionale, traendo da tale premessa la conseguenza che il Giudice, privo dei requisiti di imparzialità, sarebbe affetto anche da una carenza di potere istruttorio. Su tale base, viene sostenuto che le prove dichiarative formatesi nel dibattimento, celebrato dinanzi al Giudice e successivamente dichiarato incompetente, non possano essere considerate prove validamente acquisite. L'argomentazione difensiva si fonda sull'assunto secondo cui l'imparzialità del Giudice non rappresenta soltanto una garanzia dell'esito decisionale, ma costituisce anche una componente essenziale della qualità epistemologica della prova. Si evidenzia che nel modello accusatorio la prova dichiarativa non nasce come dato neutro, ma si forma attraverso un procedimento nel quale il Giudice esercita una pluralità di poteri di controllo e direzione dell'esame incrociato, decidendo sulle opposizioni, verificando la pertinenza delle domande, intervenendo per garantire la correttezza del contraddittorio; e nei casi previsti, formulando egli stesso domande ai testimoni. Di conseguenza, secondo la difesa, la mancanza del requisito di imparzialità sarebbe

idonea riflettersi direttamente sul processo formativo della prova e sulla sua attendibilità. Viene altresì posto in rilievo il collegamento tra imparzialità del Giudice e contraddittorio nella formazione della prova, sancito dall'articolo 111, comma 4 della Costituzione. Secondo la tesi difensiva, non potrebbe esistere un autentico contraddittorio probatorio dinanzi ad un Giudice caratterizzato dall'apparenza di parzialità. Il confronto tra accusa e difesa si ricondurrebbe in tal caso ad un mero simulacro dialettico, privo delle garanzie costituzionali che devono presiedere alla formazione della prova nel processo penale. Da ciò deriverebbe l'impossibilità di considerare genuinamente formate le dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento. Sulla base di tali considerazioni, la difesa esclude che possa trovare applicazione il principio di conservazione degli atti previsti dall'articolo 26 del Codice di Procedura. Viene altresì evidenziato che tale disposizione presuppone comunque l'esercizio della giurisdizione da parte di un Giudice legittimato ad esercitare i relativi poteri e pertanto destinati ad operare nell'ipotesi tradizionale di incompetenza territoriale o per materia. Nel caso dell'articolo 11 del Codice di Rito, invece, la violazione riguarderebbe direttamente il requisito costituzionale dell'imparzialità del Giudice e determinerebbe un vizio genetico della prova, incompatibile con la logica conservativa sottesa all'articolo 26. La difesa sostiene pertanto che il richiamo effettuato dalla Corte d'Assise di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, la possibile applicazione dell'articolo 26 non sarebbe idoneo a consentire il recupero delle prove dichiarative già assunte, neppure nella forma attenuata prevista dal comma 2 della disposizione. La conclusione cui perviene la difesa è che l'articolo 11, letto alla luce dell'articolo 111 della Costituzione, contenga un vero e proprio divieto probatorio. Secondo questa ricostruzione, il Giudice,

incompetente per apparenza di parzialità, sarebbe privo del potere di assumere prove e l'attività istruttoria da lui compiuta risulterebbe affetta da una inutilizzabilità patologica insanabile ai sensi dell'articolo 191 del Codice di Procedura. La difesa precisa è tale vizio sarebbe non bilanciabile, non sanabile e non suscettibile di valutazione in concreto, poiché connessa alla violazione di un valore costituzionale primario ed alla compromissione della stessa genuinità della prova. In relazione alla richiesta del P.M. di acquisire i verbali delle deposizioni rese nel precedente dibattimento mediante il meccanismo presso l'articolo 238, comma 2 bis del Codice di Procedura Penale, la difesa ne sostiene l'inapplicabilità assoluta. Viene osservato che l'articolo 238 si colloca al di fuori della disciplina degli effetti dell'incompetenza e non può prevalere sulla regolamentazione speciale dettata dall'articolo 26 del Codice di Rito. In ogni caso, anche qualora si volesse astrattamente ipotizzare il ricorso all'articolo 238, tale disposizione presupporrebbe sempre l'esistenza di prove legittimamente acquisite. Secondo la difesa, il meccanismo della trasmigrazione probatoria non potrebbe essere utilizzato per sanare o aggirare vizi genetici derivanti dalla violazione di divieti probatori o in applicazione del principio di non sostituibilità, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, l'acquisizione, mediante lettura dei verbali provenienti dal dibattimento dichiarato nullo, costituirebbe un'indebita elusione del divieto derivante dall'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni precedentemente assunte. In sintesi, la difesa sostiene che l'accettata incompetenza ex Art. 11 abbia comportato una lesione del principio costituzionale di imparzialità del Giudice, tale da inficiare radicalmente la validità della formazione della prova dichiarativa; che le deposizioni raccolte nel precedente dibattimento siano affette da inutilizzabilità patologica insanabile ai sensi

dell'articolo 191, che non trovi applicazione il regime conservativo previsto dall'articolo 26 e che neppure il meccanismo acquisitivo di cui, all'articolo 238, comma 2 bis del Codice di Rito, possa essere utilizzato per recuperare o reintrodurre nel nuovo giudizio i verbali testimoniali formati nel procedimento poi dichiarato nullo. All'esito di quanto sopra argomentato e lette le memorie depositate dalle Parti Civili, cui ci si riporta, in ordine all'applicazione dell'articolo 26 o all'applicazione dell'articolo 238 del Codice di Rito, nonché del principio enunciato dalle sezioni unite Bajrami, la Corte di Assise rileva quanto segue: la questione in oggetto è particolarmente complessa perché si colloca tra la disciplina degli effetti della dichiarazione di incompetenza ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice di Rito, la peculiare natura della competenza prevista dall'articolo 11, il principio costituzionale del Giudice terzo ed imparziale, di cui agli articoli 25 e 111 della Costituzione, il regime di utilizzabilità delle prove dichiarative formate davanti ad un Giudice successivamente dichiarato incompetente. Tuttavia occorre muovere le proprie convinzioni dall'assunto che l'articolo 26 del Codice di Rito costituisce norma dettata proprio per disciplinare gli effetti della dichiarazione di incompetenza, enucleando il principio della conservazione degli atti processuali. L'articolo 26 stabilisce che le prove già acquisite restano efficaci entro determinati limiti, anche dopo la dichiarazione di incompetenza. Secondo l'ordinamento tradizionale, l'incompetenza non determina automaticamente la nullità dell'attività processuale già svolta, poiché il Giudice incompetente resta comunque un organo giurisdizionale legittimamente investito della funzione giudiziaria. Da tale premessa si ricava che le prove ritualmente assunte non sono inesistenti. Il principio di economia processuale impone, ove possibile, di evitarne la dispersione. Il nuovo Giudice

può valorizzarne il contenuto secondo il regime previsto dall'articolo 26. Questa impostazione trova sostegno nell'idea che l'incompetenza costituisca un vizio concernente l'esercizio della giurisdizione e non la giurisdizione in sé, in quanto il Giudice appartiene comunque all'ordine giudiziario ed esercita una funzione giurisdizionale effettiva e l'attività istruttoria non sarebbe radicalmente nulla. Va altresì evidenziato che una parte della giurisprudenza ha storicamente qualificato la competenza ex articolo 11 come forma di incompetenza funzionale, frequentemente assimilata all'incompetenza per materia sotto il regime processuale. A tal riguardo la Cassazione, sezione unite numero 14 del '94, ove si menziona espressamente "la deroga al principio della inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite previste dall'articolo 26 per il caso in cui tale legittimità derivi dall'inosservanza delle norme sulla competenza per materia, assimilabile a quella per funzione - testuale la Cassazione in tal senso- e le prove siano ripetibili ed utilizzate soltanto nella fase precedente il giudizio". In accoglimento di tale assimilazione, non vi sarebbe motivo per trattare diversamente le prove raccolte davanti al Giudice successivamente dichiarato incompetente, in quanto il sistema processuale non conosce una regola generale secondo cui ogni atto istruttorio compiuto dal Giudice incompetente sarebbe inutilizzabile. Al contrario, l'articolo 26 costituisce proprio la manifestazione legislativa del principio opposto. Inoltre l'articolo 191 del Codice di procedura presuppone una prova acquisita in violazione di uno specifico divieto stabilito dalla Legge. Si sostiene allora che l'articolo 11 regola la competenza, ma non contiene alcun espresso divieto di assunzione della prova, non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità. In questa prospettiva non sarebbe consentito richiamare in via interpretativa un divieto probatorio che il legislatore non ha espressamente previsto. Va infine rilevato che in virtù

del principio di conservazione della prova, l'intero sistema processuale moderno tende a limitare le ipotesi di dispersione del patrimonio conoscitivo. Anche per tale ragione, dunque, la tesi conservativa in forma cosiddetta attenuata, cui questa Corte intende aderire, comporta che i verbali dibattimentali, se contenenti dichiarazioni ripetibili, potranno essere utilizzati nel presente procedimento secondo il regime dell'articolo 26, comma 2 del Codice di Procedura, ossia per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503 del Codice di Rito, ribadendosi che sul piano del diritto vigente l'ordinamento processuale non contiene una disposizione espressa che dichiari inutilizzabili le prove assunte dal Giudice incompetente ex articolo 11. Prevede invece una disciplina specifica degli effetti dell'incompetenza, l'articolo 26, e limita l'inutilizzabilità ai casi previsti o chiaramente ricavabili dal sistema. Per tali ragioni l'annullamento per incompetenza ex articolo 11, disposto dalla Corte di Assise di Appello di Lecce, comporta la necessità di celebrare una nuova istruttoria dibattimentale davanti al Giudice competente, cioè la Corte di Assise di Potenza; le prove dichiarative ripetibili contenute nei verbali già formati non possono considerarsi automaticamente inesistenti o radicalmente nulle, la loro utilizzabilità andrà valutata secondo il regime previsto dall'articolo 26, comma 2 del Codice di Rito, ossia per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503 del Codice di procedura penale, rilevandosi altresì che proprio in tal senso si è pronunciata la Corte di Assise di Lecce nella sentenza di annullamento. Pagina 242 della sentenza citata, numero 6 del 13 settembre 2024, dove si dice "infine va rilevato che nel caso di specie trova applicazione il disposto di cui all'articolo 26 del Codice di procedura". Per questi motivi letto l'articolo 26, comma 2 del Codice di Procedura, dichiaro utilizzabili i verbali delle prove ripetibili assunte nel dibattimento celebrato dinanzi alla Corte di

Assise di Taranto, nei soli limiti previsti dall'articolo 26, comma 2, ossia per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503 del Codice di Rito, o previo consenso -cosa che non credo, ma possiamo vederlo caso per caso- di tutte le Parti all'acquisizione. E dispone procedersi oltre. Penso che sia chiaro la linea da seguire. Poi può piacere o non piacere, però a chi piace, a chi non piace, a prescindere da questo, dico questo oggi e per sempre: le ordinanze della Corte non si commentano in udienza. La Corte può decidere bene, male, come piace o come non piace, ma decide in scienza e coscienza. Del resto, consentitemi, questo per le difese...

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Possiamo avere due minuti proprio per leggerla?

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Per le contestazioni sono utilizzabili anche le dichiarazioni rese davanti ad un maresciallo dei Carabinieri, che certo non è terzo ed imparziale, quindi diciamo che questo è il minimo sindacale, credo. Poi, alcune cose le abbiamo condivise, in parte con la sollecitazione difensiva, diciamo che questa ci sembra... fermo restando che non c'è molta giurisprudenza sul punto, probabilmente questa ordinanza farà giurisprudenza, poi verrà valutata anche da chi magari è più bravo di noi, ma noi così riteniamo. Se volete 5 minuti di sospensione...

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Sì, la ringrazio molto, giusto per...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Facciamo un quarto d'ora?

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Sì, grazie.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - L'ordinanza sta qua, se la volete.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Grazie tante.

[Il procedimento viene sospeso dalle ore 10:41 alle ore 11:01]

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Accomodatevi. Prego, Avvocato.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Signor Giudice, anche a nome degli altri difensori e solo al fine di prevenire eventuali decadenze ai sensi del 182, si deduce la nullità

Dell'ordinanza, nella parte in cui non accoglie la questione relativa alla violazione del 111 in relazione all'articolo 11 e al 191 Codice di Procedura Penale. Grazie.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Grazie a lei. C'è qualcun altro?

**AVVOCATO** - Presidente, buongiorno, chiedo scusa, do atto della mia presenza a verbale e mi scuso per il ritardo.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Assolutamente, non è un problema.

**AVVOCATO LANUCARA** - Presidente, naturalmente tutte le difese... Sono Lanucara. Tutte le difese ci associamo a questo rilievo dell'Avvocato Annicchiarico.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Fermo restando che non credo ci sia una decadenza, ma comunque l'abbiamo detto al verbale. Anche la Corte è prudente su alcune cose, come vedete.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Sì, è l'interpretazione del 182, perché tutte le volte che poi arriviamo in Cassazione ci dicono: "L'Avvocato era presente, era un'ordinanza sulle prove e non ha dedotto...".

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Sui ricorsi in Cassazione ne sapete sicuramente più di me.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - No, no, ma perché poi noi sappiamo che non è particolarmente gradevole questa cosa; però, ecco, non è una questione di carattere personale o nei confronti della Corte, ma soltanto perché purtroppo ce la ritroviamo poi nelle sentenze.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Sul piano personale stiamo andando in maniera molto corretta e per carità, poi ognuno è giusto che faccia la sua parte. Allora, Pubblico Ministero se ha individuato... perché la data è un po' necessitata, perché martedì prossimo non possiamo perché c'è l'Assise ordinaria, quindi andiamo a venerdì. Probabilmente, prendetela come un'indicazione molto molto di massima, ma io credo che questo processo in prosieguo sarà fatto sempre di venerdì; sia perché martedì ci sono già due date occupate dell'Assise ordinaria, sia perché probabilmente ci sarà, anzi sicuramente ci sarà un mutamento, perché la

collega Rossi andrà a Napoli e quindi poi ci sarà la sostituzione, come è prevista tabellarmente. E diciamo che con gli altri impegni è conciliabile in realtà solo il venerdì. Questo ve lo dico così, anche per farvi un'idea di quello che può essere anche il vostro futuro. È inutile calendarizzare, perché probabilmente faremo tutti venerdì. Però poi, quando avremo una composizione definitiva stabile, chiaramente poi vi darò indicazioni per quelli che sono anche gli impegnati di tutti.

**P.M.** - Signor Presidente, io, proprio nell'ottica di quello che Lei ha poc'anzi descritto, oltre che sul contenuto sostanziale dell'ordinanza, Le chiederei la valutazione in ordine alla necessità/possibilità di iniziare l'escussione concreta dei testi con il nuovo Collegio.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Diciamo che noi non avremmo problemi di rinnovazione, ovviamente, perché è tutto registrato, è tutto stenotipato, perché altrimenti noi dobbiamo andare, credo, ad ottobre. Però, siccome noi in realtà non sappiamo una data certa...

**P.M.** - Essendo in qualche modo anche pendente comunque la richiesta di conferimento incarico peritale sulle intercettazioni...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Però quello noi lo vorremmo fare quando ci renderemo conto della necessità o non necessità. Quindi...

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - No, diceva sulle intercettazioni.

**P.M.** - Delle intercettazioni.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Sulla trascrizione delle intercettazioni. Io le pongo più che altro delle...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Facciamo così, Pubblico Ministero, perché al momento ovviamente dipende da una serie di cose dal Ministero, non da noi. Perché, fino a che c'è la dottoressa Rossi, sarebbe anche una forzatura sostituirla già, essendo lei ancora presente, con la collega che dovrà subentrare. Se noi per il 18 vogliamo citare almeno un teste, non particolarmente impegnativo, è anche il modo per

darvi anche un aggiornamento, tanto si tratta di dieci giorni, e comunque ci rivediamo ed avremo forse le idee un po' più chiare, soprattutto se è stato...

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Presidente, se posso. Io mi trovo assolutamente però d'accordo col Pubblico Ministero, ma in questa ottica: che comunque stiamo cercando di fare il processo affinché rimanga in mente a chi deve giudicare e finalmente davanti al nostro Giudice. Quindi poi anche dei pezzi iniziali, leggerseli e non viverli, al massimo facciamo un'udienza più ravvicinata con il Collegio Nuovo. Mi permetto io, non so gli altri colleghi, perché non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Mettiamo una data di ottobre; però, se vi do una data di ottobre, dobbiamo comunque indicare dei testi.

**P.M.** - Presidente, io le dico sinceramente che, se Lei mi chiede di indicare dei testi, io orientativamente le direi che inizierei con i testi dal 34 al 40 della lista testi del Pubblico Ministero.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Ma sono, di che portata?

**P.M.** - Sono ufficiali agenti di P.G..

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Però forse... da 34 a...

**P.M.** - Al 40 sono...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Ma io penso che se ne possa citare una alla volta, credo; belli grossi, credo. Allora facciamo una cosa, se siamo tutti d'accordo: facciamo un'udienza interlocutoria di modo che anche il P.M., e mi rendo conto che può essere, tra virgolette, non dico spiazzato perché... però giustamente non sapeva...

**P.M.** - No, no, è una questione di organizzazione dell'udienza.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Di organizzarsi un attimo, per capire anche il peso dei vari testi e la fattibilità di citarne uno, due o tre o quattro. Allora noi, se per voi va bene, ci vediamo il 18, senza citare testi, e ci facciamo un programma in quella data; può venire anche... non dico tutti, qualcuno si fa delegare; ci facciamo un programma

proprio istruttorio, ci facciamo un'idea; il P.M. avrà una decina di giorni per capire quant'è il peso di ogni teste. Perché poi, dico anche questo, dal punto di vista proprio operativo: ovviamente io ho fatto quest'ordinanza, il che vuol dire che la parte del P.M., non quella delle difese, potrebbe anche essere in alcuni casi sulla base dell'utilizzabilità per le contestazioni. Potrebbe anche essere un rinvio per relationem a quello che è stato dichiarato per il P.M.. Fermo restando che poi c'è il diritto del controesame e di chiedere tutto da parte delle difese.

**P.M.** - Però, Presidente, mi consenta...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Non lo possiamo sapere adesso.

**P.M.** - No, nel senso che mi sembrerebbe di snaturare il senso assolutamente sacrosanto di quello che...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Certo. Però se non ci sono... come dire... sempre con il consenso delle Parti...

**P.M.** - Più che altro io continuerei a rivolgere un invito a chi meglio di tutti noi conosce gli atti processuali e, ben venga un rinvio interlocutore al 18, a cominciare a farci capire se ci sono delle possibilità di consenso su alcune...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Di acquisizione. Io credo che qualcosa le difese, immagino ci sarà. È stata anche un'istruttoria, tra virgolette, neutra o favorevole alle difese e quella parte potrebbe anche transitare.

**P.M.** - Così come, Presidente...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Allora facciamo un'udienza, anche per capire quello che eventualmente ci potrebbe essere un consenso. Se poi mi dite "pregiudizialmente noi non consentiamo a niente"...

**P.M.** - Mi consenta solo, chiedo scusa un attimo. Sempre nell'ottica della costruzione della praticità processuale, magari il 18, se le difese ci consentissero anche di comprendere se l'eventuale pendenza di una perizia sulle intercettazioni limita l'escussione di alcuni testi.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Questo dipende innanzitutto dai testi, secondo me. E soprattutto io vi dico che, ma non per questo processo, sempre lo dico e lo ripeto: ovviamente la trascrizione delle intercettazioni non è mai pregiudiziale all'assunzione della prova orale. Perché, per quanto la difesa ne possa dire, anticipo "io per sentire il test X devo avere la trascrizione", io rispondo che la fonte, come sapete, non è la trascrizione, ma è la fonia. Quindi lo so che è faticoso, però mettetevi anche dal lato del Tribunale, che non può sospendere un'istruttoria, una prova orale in attesa casomai di sei mesi di intercettazioni. Quindi la fonia la potete sentire; in base alla fonia potete fare le domande. Se poi c'è qualcosa veramente di incomprensibile, che emerge dalla trascrizione con un ascolto particolare, eventualmente il teste sarà richiamato. Ma io non posso bloccare l'istruttoria orale, in attesa... Ma questo non lo dico in questo processo, l'ho detto in ogni processo. È un principio, credo, che è incontestabile.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Presidente, se mi consente soltanto un minuto. Noi, dal punto di vista delle difese, abbiamo addirittura prestato il consenso nell'altro processo ad acquisire qualche verbale che era stato reso nella fase delle indagini. Quindi non c'è una preclusione di principio.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Certo.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Il problema nostro, glielo diciamo molto chiaramente, è che, siccome non vorremmo che non ci fosse una formazione progressiva della conoscenza direttamente dalla Corte, quindi siamo disposti anche a sacrificarci e fare tutte le udienze che riterrete utili, però ci farebbe piacere... Perché siccome è un processo non semplice, abbastanza complesso...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Sicuramente.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - E farlo con una Corte che può fare le domande per capire, è diverso che farlo depositando un

verbale che magari per noi è chiaro, ma con la presenza del teste diventa, per l'esperienza comune di tutti, molto più chiaro, perché in quel momento ti vengono delle domande da fare, dei chiarimenti da chiedere e c'hai là il teste che te li rende. Quindi non ci sarà sicuramente da parte nostra un rifiuto pregiudiziale, ma su una serie di testi che riteniamo importanti, e quindi che sformi la conoscenza della Corte, noi lo preferiremmo fare secondo il canone ordinario, ecco.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Sicuramente è a vostra descrizione. Se si mantiene questa linea... posso fare questo appello: di evitare il superfluo e di mantenere quello utile. Perché poi nell'ottica che la Corte capisca, è meglio sgombrare il campo dal superfluo e focalizzare anche l'attenzione della Corte su quello che realmente poi... Perché in ogni processo, io non conosco l'istruttoria del vecchio processo, però in ogni processo, per la mia esperienza, che sia un po' più complesso, diciamo che c'è un 30% probabilmente di cose poco utili ai fini della decisione, è inevitabile. E quindi questo è solo l'invito.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Assolutamente, raccolto, quindi piena disponibilità da parte nostra. Una cosa che noi, per dare ulteriore dimostrazione di disponibilità verso la Corte, è: con riferimento al conferimento dell'incarico peritale, lo faccio come proposta, ma eventualmente per il 18 non potremmo convocare il perito e già dargli l'incarico? Tanto noi raccontiamo quello che Lei ha detto, nel senso che se dovesse succedere che c'è bisogno di una domanda, noi o utilizziamo il file audio o la trascrizione precedente, nell'ottica, laddove noi sappiamo che è più o meno corrispondente, proprio per venirci incontro nell'istruttoria. Non dovrebbe capitare con i testi che sta già indicando il Pubblico Ministero, però onestamente neanche noi ricordiamo tutto a memoria, quindi abbiamo bisogno di rivedere pezzo pezzo. Però, ecco, questo potrebbe essere un punto di incontro, cioè dare l'incarico

peritale, così acceleriamo un pochettino i tempi.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Il Pubblico Ministero è in grado poi per il 18 di portare l'elenco? In base a quello che noi già dicevamo, adesso non ricordo in dettaglio, ma noi già ci pronunciamo sulle intercettazioni. Se per il 18 è in grado di portare un elenco, noi possiamo convocare il perito.

**P.M.** - Presidente, io le dico chiaramente che né per il 18...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - No, delle intercettazioni, delle fonie.

**P.M.** - Né per il 18/2026, ma neanche per il 18/2027 io sarei in grado di analizzare tutto ...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - No, di indicare quelle di cui chiede la trascrizione.

**P.M.** - ... No, mi permetta. Tutto il materiale. Quindi io necessariamente al Collegio peritale, se non intervengono... e nonostante quelli che sono stati i provvedimenti, anche su alcuni capi di imputazione, necessariamente la mia lista dovrebbe essere quella della precedente perizia.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Esatto. Sostanzialmente l'ambito era la perizia già fatta, così ricordo io, e poi controlliamo, e poi c'era qualche richiesta che qualche collega ha fatto a verbale di qualche intercettazione specifica.

**P.M.** - No, ma era in quel senso.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Questo dobbiamo fare. Probabilmente siamo già nelle condizioni di poter dire al nuovo perito...

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Naturalmente siamo già nelle condizione di poter dire al nuovo perito...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Il 18 lo facciamo così, non citiamo testimoni, convochiamo il perito, che adesso, in base alla disponibilità...

**P.M.** - Quindi voglio dire che non è una questione di elenco, perché l'elenco è quello della precedente perizia.

**AVVOCATO ANNICCHIARICO** - Noi possiamo farci parte di diligente e dire magari quelle che possono essere non trascritte, che non centrano niente sui capi di imputazione, e poi il Pubblico Ministero se le verifica, insomma.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Va bene. Allora facciamo così: per il 18 il P.M. si tiene pronto, facendo ovviamente come sempre, al limite anche un foglio a parte, chiedendo quali sono quelle da trascrivere. Le difese già avevano chiesto qualcosa di ulteriore, mi pare.

**AVVOCATO** - L'avvocato Raffo, sì...

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Scusatemi, ma la memoria non è... io confido, ma fino a un certo punto, però proprio l'avvocato aveva chiesto delle cose in più. È così?

**AVVOCATO** - L'avvocato Raffo, alla scorsa udienza, aveva indicato una intercettazione.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Allora, ognuno si tenesse pronto in base a quello che la Corte già ha detto, che già c'è stata una pronuncia della Corte in questo senso, in aderenza a quello che è stato già detto. Si tenesse pronto con le proprie richieste.

**AVVOCATO** - Perfetto, benissimo, Presidente.

**PRESIDENTE M. ROTONDI** - Non vi dico chi è il perito, perché vediamo anche quello che è disponibile. Lo faremo venire direttamente in udienza e gli daremo l'incarico. Poi, probabilmente, il 18 avremo un quadro più chiaro anche della composizione della Corte e ci organizzeremo per l'istruttoria, per iniziare anche la prova orale, intendo. Istruttoria in questo senso, la prova orale. Va bene? Quindi ci vediamo il 18 con questo programma. Grazie e arrivederci.

Il Giudice dispone il rinvio del presente procedimento all'udienza del 28 febbraio 2026, ore di rito.

I presenti sono avvertiti della data di rinvio e non avranno

ulteriori comunicazioni.

Il verbale viene chiuso alle ore 11:20.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 46.461

[illegible]

Firmato digitalmente

R.G. 1/26 - TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/09/2026 - C/RIV